

Codice DB1409

D.D. 28 febbraio 2014, n. 454

**Autorizzazione idraulica in sanatoria N (n779) - Autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di un attraversamento sul rio Tolera ed un attraversamento sul rio Caramenzana per passaggio condotta acqua industriale nel Comune di Valle Mosso (BI).  
Richiedente: Lanificio Botto Giuseppe & Figli S.p.A..**

In data 28/10/2013 Lanificio Botto Giuseppe & Figli S.p.A., con sede Via B. Sella, 166 - 13825 Valle Mosso ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di n°3 attraversamenti sui rii Caramenzana, Tolera e t.Strona .

All'istanza sono allegati gli elaborati planimetrici e sezioni redatti dal geom. Germano QUAGLIO riportanti data ottobre 2013 ed in base ai quali sono state evidenziate le opere da sanare.

La comunicazione di Avvio procedimento è stata pubblicata sul BURP n°46 del 14/11/2013 senza dare luogo, nei successivi 30 giorni, ad alcuna osservazione od opposizione di sorta.

Copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Valle Mosso per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Tenuto conto che in relazione all'attraversamento sul rio Caramenzana, rappresentando nell'elaborato n°01, si evince che lo stesso risultava mancante di valutazioni idrauliche atte a comprovarne la compatibilità idraulica con l'attuale dinamica del corso d'acqua e che pertanto lo scrivente Settore con nota prot. n°898/db1409 del 08/01/2014 ha richiesto gli approfondimenti idraulici necessari.

Viste e considerate le integrazioni pervenute allo scrivente Settore in data 18/02/2014 con nota prot. n°9043/DB1409 costituite dallo studio di compatibilità idraulica a firma dell'Ing. Nicola CARRERA che attestano che l'attraversamento in oggetto risulta compatibile con la dinamica del corso d'acqua.

Tenuto conto che l'attraversamento sul rio Tolera, rappresentando nell'elaborato n°02, risulta posizionato all'interno dell'impalcato del ponte senza costituire ulteriore occupazione e del tutto ininfluenza alla dinamica del corso d'acqua.

Tenuto conto che l'attraversamento sul rio Strona, rappresentando nell'elaborato n°03, risulta posizionato all'interno di un ponte metallico in capo ad Acquedotto Industriale Vallestrona (rif. BI.AT.75) alla quale è stato richiesto con ns.nota prot. n° 900/DB1409 del 08/01/2014 di trasmettere una nuova istanza di rinnovo di concessione demaniale attualmente scaduta.

Visto e considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento del manufatto sul rio Caramenzana e del manufatto sul rio Tolera rappresentati nell'elaborati n°02-03 si è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;

- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;

*determina*

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, Lanificio Botto Giuseppe & Figli S.p.A. sopra generalizzata a mantenere la tubazione rappresenta negli elaborati n°1 sul rio Caramenzana e n°2 sul rio Tolera nella posizione e conformemente alle caratteristiche dichiarate negli elaborati tecnici allegati all'istanza a firma del geom. Germano Quaglio e a firma dell'ing. Nicola Carrera, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione in sanatoria si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione all'attuale dinamica del corso d'acqua e alle possibili variazioni in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire quei lavori che saranno necessari per mantenere in efficienza e sicurezza le opere, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
4. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
5. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il dirigente responsabile  
Salvatore Scifo